



AL SENATO

La Commissione di Amministrazione Generale

li 14. Aprile 1803.

LA Navigazione propagatrice benefica del Commercio e fonte perenne delle ricchezze di ogni Nazione, di ogni Stato, è stata sempre, ed è oggidì con più cura, con più gelosia e rivalità riguardata, tutelata, e protetta da tutte le Potenze, che hanno i mezzi di poterla coltivare.

E' col soccorso della Navigazione e del Commercio che piccoli e poveri stati divennero opulenti e floridi, dei grandi si resero sempre più doviziosi e potenti.

S' egli è incontrastabile, che questo ramo prezioso dell' umana industria, è il principal nerbo e sostegno di ogni Potenza, im-

pegnar deve le cure più sublimi del Federativo Consesso a promoverlo ed animarlo con tutta l'energia e fervore a lustro, decoro, e ingrandimento della nazione nostra Repubblica.

Le Isole nostre fortunatamente strappate dall' avvillimento e dall' oscurità in cui giacevano per tanti secoli, e in libera indipendente Repubblica costituite per Magnanimo e Clementissimo dono Sovrano, trovansi nella situazione più invidiabile di aprirsi una via assai ampia alla prosperità permanente e durevole.

L' otterranno se sapran profittare dell' Augusta Imperial Protezione, dei speziosi privilegi che

che godono negli stati Ottomani, e di quella libertà di Commercio nel Mar-Nero, tanto vagheggiata da tutte le Nazioni Europee, e graziosamente accordata al Vessillo della Settinsulare Repubblica.

Non fu sacrificio che incontrato non abbia, l'estinta Repubblica Veneta, per assicurare la sua Bandiera dalle repressaglie dei Cantoni della Barbaria.

Profusero e profondono tesori per l'oggetto medesimo la Spagna, l'America, l'Olanda, la Svezia e la Danimarca, e niente meno ne verserebbero quelle Potenze dell'Italia e del Nord, che trovansi oggidì in guerra coi Cantoni stessi.

La sola Repubblica nostra senza travagli e sacrificj, mercè l'Alta Protezione della Sublime Porta, vede scorrere tutti i Mari il proprio Vessillo rispettato ed illeso dai medesimi Barbareschi.

Ben più fortunato chiamarsi potrebbe lo Stato se con questo singolarissimo favore progredisse alla vera meta la Nazionale Navigazione.

In breve la si vedrebbe aumen-

tata, e viemaggiormente accreditata dovunque; quindi ricchezze considerevoli darebbero vita e vigore non meno al privato, che al Pubblico Patrimonio.

Bene così grande, così prezioso, a cui solo il Genio Benefico di Possenti Sovrani poteva chiamarsi, è fatalmente minacciato da gravi pericoli, contro i quali accorrer deve la provvidenza del Governo con robusti e salutari presidj.

La Commissione occupata su quella serietà e ponderazione, che esige la natura di un oggetto così imperioso e decisivo per la prosperità dello Stato, crede che si possa sanare il male ed impedire anche in avvenire l'additato gravissimo pericolo, colle providenze, che propone alle superiori Sanzioni del Consesso nel seguente Progetto di Decreto, in riserva di assoggettare in seguito i proprij pensamenti al Senato, anche intorno ai Consoli, e loro doveri ed emolumenti per le opportune Deliberazioni.

ADDI 27. APRILE 1803
IN SENATO.

Il Senato udito il Rapporto della Commissione Senatoria di Amministrazione Generale, Decreta

Primo. Non potrà nessun Capitano di Bastimento ottenere la Regia Patente per navigare colla Bandiera della Repubblica senza che abbia i requisiti seguenti.

1. Che sia nativo e domiciliato nello Stato della Repubblica, od anche straniero che avesse l'incanto di anni dieci continui colla propria Famiglia nello Stato.
2. Che sia di ottimo costume e onesta condotta.
3. Che il Bastimento sia tutto di assoluta proprietà del Capitano, o di altro, o altri Nazionali delle Sette-Isole.
4. Che il Capitano offerisca idonea Pieggiaria per la somma di T. mille-duecento a garanzia dell'onesta e leale sua navigazione.

15. Che faccia constar con Perizia legale la portata del Navilio a pubblico lume e norma dell'esazione dell'annuo Regio diritto, che sarà in fine fissato.

Secondo. Decaderà da ogni diritto e privilegio di Nazionalità, l'incanto, che abbandonasse colla propria famiglia, durante un'anno, il Suolo della Repubblica.

Terzo. Avuti tutti i suindicati requisiti, i quali non saranno considerati legali e validi senza l'osservanza delle forme e metodi, che verranno infra dichiarati, e riconosciuta quindi la loro legalità dalla Commissione di Amministrazione Generale farà ella il suo rapporto al pien Senato, e dietro alla Decretazione del Consesso si rilasceranno al Supplicante Capitano le Regie Patenti per il periodo di anni tre.

Quarto. Unitamente alle Patenti riceverà il Capitano dalla Segreteria di Stato, il Firmano della Sublime Porta, che dovrà servire per la sicurezza del-

della sua Navigazione .
Quinto . A quest' oggetto si scriverà immediatamente all' Inviato nostro in Costantinopoli, affinchè ottenga dalla Sublime Porta venti Firmani, e li spedisca colla maggior possibile sollecitudine al Governo Generale, provvedendo all'esigenza anche in seguito, sicchè non venghi mai a mancare un discreto numero di tali indispensabili documenti a scampo d' inconvenienti .

Sesto . Siccome però attualmente non è provveduto il Governo di detti Firmani, così per non arrenare la navigazione e angustiare que' Capitani che venissero a prender le Regie Patenti entro il periodo di mesi due dal giorno d'oggi, prima del qual tempo non è possibile di averli da Costantinopoli, si rilascerà a' Capitani stessi il solito Dispaccio per l' Inviato predetto, onde ottenga loro i rispettivi Firmani .

Spirato esso termine non saranno accordabili a chi si sia simili Dispaccj per evitare disordini e pericoli per viaggio .

Settimo . Il Capitano che vorrà munirsi della Regia Patente dovrà prodursi al Tribunal di Commercio e Navigazione di quell' Isola, cui appartenesse per nascita o fermo domicilio di sua famiglia, per offerire valide prove della sua probità, della proprietà sua e de' soci, già Nazionali; se ne avesse, sopra il Bastimento, come per l' Articolo Primo, ed esibire pure, la prescritta Pieggeria di Tallari mille duecento .

Il Tribunal suddetto trovati che avrà in forma ed ineccepibili gli esibiti documenti, e idonea la Pieggeria nel suo officio prestata, gli accompagnerà al Governo Locale, il quale sarà in dovere di tutto scortar il tutto, assieme col Capitano, all' Amministrazione Generale, aggiungendovi il suo sentimento motivato sulla validità o invalidità de' requisiti stessi .

In quelle Isole dove non fosse stabilito tribunal di commercio e Navigazione, supplirà alle incombenze attribuitegli dal presente Articolo,

il

il Governo Locale .

Ottavo . Il Tribunal, o Governo rispettivi predetti saranno responsabili di ogni difetto che venisse in seguito scoperto sui requisiti da essi loro approvati per validi, e in cui incorressero per commissione od omissione .

Nono . Non saranno accolte dalle suindicate autorità le istanze de' Capitani se non saranno sotto la propria vista i Bastimenti per far seguire la Perizia de' medesimi, voluta dall' Articolo Primo .

Decimo . Questa Perizia si farà da un corpo di cinque individui destinandi dal Governo Locale .

Tre di essi, cioè un Proto di Bastimenti e due Capitani de' più accreditati e di esperienza, esamineranno e riconosceranno se il Naviglio sia capace alla navigazione e provveduto dell' occorrente servizio, indi uniri al Capitano del Porto, faranno alla presenza di un membro del Tribunal di Commercio e Navigazione la più esatta misurazione del Na-

viglio stesso, servendosi del Passetto Veneto, per riconoscere la giusta sua portata in tante migliaja grosse Venete .

A tal oggetto dichiariranno nella fede che dovranno rilasciare in scritti la lunghezza del Bastimento dalla Croce sino all'Asta di Prova, la sua larghezza in corridore, che corrisponde dal scito della piana Maestra nella maggioranza da madier a madier, e la sua profondità direttamente dal puntale della Boccaporta sotto la piana sino al di sopra della latta o sbajo della stiva in linea retta, e al di sopra della latta della stiva o sbajo in linea retta alla latta della Coperta .

Decimo-Primo . Per il Regio Diritto corrisponderà cadaun Capitano annualmente alla Cassa Nazionale, Talleri tre anticipati per ogni venti migliaja di portata del suo Bastimento; e nella Ducale che se gli rilascerà si esprimerà la portata in Tonnellate Joniche, calcolata cadauna di esse col ragguaglio di migliaja due .

De-

Decimo-Secondo. Ottenuta che avrà il Capitano la Regia Patente dal Senato, e il suo Firmano, sarà munito dal Tribunale di Commerci e Navigazione, cui appartiene, del solito ruolo dell'equipaggio, che dovrà essere composto da due terzi almeno di Nazionali Isolani, coll'indicazione del rispettivo loro Nome, Cognome, Padre, Patria, Grado, Statura, età, e pelle; dando espresso dovere al Tribunale medesimo di prontamente spedire alla Commission Generale Copia autentica del Ruolo stesso a lume e riscontro permanente del Generale Governo.

Decimo-Terzo. Il Tribunale suddetto, e in quell'Isola che non v'existesse, il Governo Locale prima di rilasciar il Ruolo al Capitano, che avesse ottenute le Regie Patenti, passerà in rassegna gl'individui dell'equipaggio del Bastimento per verificare col fatto l'esistenza reale e la Nazionalità de' gl'individui stessi col confronto della nota che gli sarà

presentata in prevenzione dal Capitano, onde non vi sia luogo ad arbitrij o inganni.

Decimo-Quarto. Fatta tale operazione e trovato a dovere il numero e qualità dell'equipaggio, il Tribunale, o Governo Locale rilascerà il ruolo suindicato, in cui si descriveran le condizioni colle quali gl'individui dell'equipaggio assumono il servizio del Bastimento; cioè se a salario mensuale, e in qual misura per cadauno, ovvero a porzione, e in qual quantità, sull'utilità de' Noleggi, aggiungendo l'indicazione della totalità delle porzioni stabilite sul Bastimento tra il Capitano e il suo equipaggio, sicchè ne rimanga permanente il riscontro al caso di controversie tra di loro.

Decimo-Quinto. Non sarà rilasciata Patente Regia a nessun Nazionale settinsulare, Capitano di qualunque Bastimento su cui avesse qualisia porzione d'interesse e proprietà Suddito Estero di ogni Nazione.

Decimo-Sesto. Non si rilascerà

la

la Regia Patente che per Bastimenti della portata di migliaja ottanta, e in su.

Decimo-Settimo. Tutti i Navigli di capacità inferiore ai migliaja ottanta, e le Barche grosse, e Braschiere, dovranno esser munito dal Governo Generale del solito passavanti, che abiliti i rispettivi Carabochiri e Patroni a portar la Bandiera Republicana, e navigar dalle acque di Cerigo fino ai Mari e Porti di Venezia. La loro durata non sarà maggiore di un'anno.

Decimo-Ottavo. Anche i Passavanti non saranno rilasciati ai rispettivi Carabochiri e Patroni dei Navigli sudetti, se non constando da legali documenti la loro Nazionalità, e buoni costumi, e previa Pieggiaria idonea di Tallari duecento per l'onesta navigazione e condotta della persona pieggiata. La Pieggiaria sarà riconosciuta per idonea dal competente Tribunal di Commercio e Navigazione dell'Isola dove soggiorna il Pieggiato.

Decimo-Nono. Non potrà, nè dovrà l'Inviato nostro in Costantinopoli rilasciar d'ora innanzi, Passavanti a chi si sia nazionale, eccettocche ne'soli due casi, che il Capitano volesse ripatriare col suo Bastimento, che fosse o impegnato a far qualche carico in marnero, per aver poi a ridursi al suo ritorno direttamente nell'Isola sua Patria, onde munirsi della Regia Patente coll'osservanza delle premesse regole.

Perchè non sia quindi fatto abuso dei Passavanti in detti due casi concessi, e del Firmano relativo, sarà espresso in essi il periodo della loro durata che si circoscriverà a quel solo viaggio e a soli quattro mesi e niente più.

Vigesimo. Ai Consoli poi, Vice-Consoli e Agenti nostri resta vietato in risoluto modo di conceder a chi si sia, sotto qualunque pretesto, o colore, Passavanti, o altra autorizzazione per cuoprir bastimenti colla Republicana Bandiera, sotto pena, in caso di tra-

sgres-

sgressione, di essere dimessi dal loro Carico e severamente puniti.

Vigesimo-Primo. Sarà eccitato il zelo dell' Inviato nostro in Costantinopoli a far giungere sollecitamente al Senato un catalogo esatto de' Nomi, Cognomi e Patria de' Capitani a' quali avesse fin' ora rilasciati de' Passavanti, coll' indicazione della loro epoca e durata, de' nomi de' Bastimenti, della loro direzione, e dell' appartenenza della proprietà su di essi.

Vigesimo-Secondo. L' Articolo precedente sarà comune anche ai Consoli, Vice-Consoli, e Agenti nostri ovunque residenti, a' quali s' ingiunge il medesimo dovere, e mancando qualunque di essi al precetto incorrerà a quelle pene che al Senato sembrassero opportune e adattate alla trasgressione.

Vigesimo-Terzo. A tutti i Capitani muniti di Passavanti e della Bandiera Republicana, da qualunque figura e autorità rilasciati, qual' or fosse scorso il periodo della sua durata, dichiarato in tale documento, sarà interdetta la prosseguizione della loro Navigazione con detto Vessillo, e ritirato a' medesimi tanto il Passavanti, come il Firmano dall' esattezza de' Consoli nostri, nel luogo della Giurisdizione de' quali capitassero per avventura, sicchè non progredisca ulteriormente l' intollerabile abuso troppo pericoloso per ogni riguardo.

Vigesimo-Quarto. Dal necessario rigore del precedente Articolo saranno excepti quei Capitani che fossero incamminati coi loro Navigli a ripatriare.

Vig. Q. to . .

Il rimanente si darà nella ventura Gazzetta.